

REGOLAMENTO (UE) N. 1276/2009 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2009

che fissa valori forfettari da utilizzare nel calcolo delle compensazioni finanziarie e dei relativi anticipi per i prodotti della pesca ritirati dal mercato durante la campagna di pesca 2010

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafi 5 e 8,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 104/2000 prevede la concessione di una compensazione finanziaria alle organizzazioni di produttori che effettuano ritiri, a determinate condizioni, per i prodotti di cui all'allegato I, parti A e B, dello stesso regolamento. Dall'importo della compensazione finanziaria è detratto il valore, stabilito forfettariamente, del prodotto destinato a fini diversi dal consumo umano.
- (2) Il regolamento (CE) n. 2493/2001 della Commissione, del 19 dicembre 2001, relativo allo smercio di taluni prodotti della pesca ritirati dal mercato ⁽²⁾ precisa le relative modalità. Il valore di tali prodotti è fissato forfettariamente per ognuna di queste modalità di smercio, tenendo conto dell'importo medio dei ricavi che possono essere ottenuti dal suddetto smercio nei vari Stati membri.
- (3) L'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2509/2000 della Commissione, del 15 novembre 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio relative alla concessione della compensazione finanziaria per il ritiro di taluni prodotti della pesca ⁽³⁾, prevede che, qualora un'organizzazione di produttori o uno dei suoi soci metta in vendita i propri prodotti in uno Stato membro diverso da quello di riconoscimento,

ne informa l'organismo cui compete la concessione della compensazione finanziaria. Tale organismo è quello dello Stato membro di riconoscimento dell'organizzazione di produttori. Il valore forfettario da dedurre è quindi quello applicato in tale Stato membro.

- (4) Lo stesso metodo di calcolo si applica agli anticipi sulla compensazione finanziaria di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2509/2000.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di pesca 2010, i valori forfettari da utilizzare nel calcolo della compensazione finanziaria e dei relativi anticipi per i prodotti della pesca ritirati dal mercato dalle organizzazioni di produttori e destinati a fini diversi dal consumo umano, di cui all'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 104/2000, figurano nell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il valore forfettario da dedurre dalla compensazione finanziaria e dai relativi anticipi è quello applicato nello Stato membro di riconoscimento dell'organizzazione di produttori.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2009.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

⁽²⁾ GU L 337 del 20.12.2001, pag. 20.

⁽³⁾ GU L 289 del 16.11.2000, pag. 11.

ALLEGATO

VALORI FORFETTARI

Utilizzazione dei prodotti ritirati dal mercato	EUR/tonnellata
1. Utilizzazione dopo la trasformazione in farina (alimentazione animale):	
a) Aringa della specie <i>Clupea harengus</i> e sgombro delle specie <i>Scomber scombrus</i> e <i>Scomber japonicus</i> :	
— Danimarca e Svezia	60
— Regno Unito	50
— altri Stati membri	15
— Francia	2
b) Gamberetti grigi delle specie <i>Crangon crangon</i> e gamberelli (<i>Pandalus borealis</i>):	
— Danimarca e Svezia	0
— altri Stati membri	10
c) Altri prodotti:	
— Danimarca	40
— Svezia, Portogallo e Irlanda	20
— Regno Unito	28
— altri Stati membri	1
2. Utilizzazione allo stato fresco o conservato (alimentazione animale)	
a) Sardine della specie <i>Sardina pilchardus</i> e acciughe (<i>Engraulis</i> spp.):	
— tutti gli Stati membri	8
b) Altri prodotti:	
— Svezia	0
— Francia	30
— altri Stati membri	30
3. Utilizzazione come esche	
— Francia	60
— altri Stati membri	20
4. Utilizzazione a fini diversi dall'alimentazione	0